



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE  
SPORTIVA NAZIONALE  
RICONOSCUTA  
DAL CONI

Stagione sportiva 2017-2018

## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. **GSP17041**

Data: **19/10/2017**

### A) Documenti si cui si basa la decisione:

Segnalazione della Segreteria Generale FISG del 13/10/2017 relativo all'incontro (8670) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I al Cotta Morandini (TO) il 14/10/2017 tra HC Valpellice (070) e HC ValpEagle (758).

### B) Precedenti:

Precedenti per H.c. Valpellice A.s.d. (070):  
GSP17004 del 22/09/2017: Perdita gara ai sensi degli Art.li 30 e 53 n. 2 del Regol. di Giustizia  
GSP17013 del 29/09/2017: Perdita gara con il punteggio di 0 - 5 ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A. Giovanili 2017 - 2018 e dell' Art. 30 del Regol. di Giustizia - trasmissione degli atti al Procuratore Federale  
GSP17014 del 29/09/2017: Perdita gara con il punteggio di 0-5 ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A. Giovanili 2017 – 2018 e dell'art.30 Regol. di Giustizia  
GSP17015 del 29/09/2017: Perdita gara con il punteggio di 0 - 5 ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A. Giovanili 2017 – 2018 e dell'art.30 Regol. di Giustizia  
GSP17013 del 29/09/2017: Ammenda di €. 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi degli artt. 7C) N.O.F.A. Comuni 2017 – 2018, 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia  
GSP17014 del 29/09/2017: Ammenda di € 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi degli artt. 7C) N.O.F.A. Comuni 2017 – 2018, 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia  
GSP17015 del 29/09/2017: Ammenda di € 1.500,00 ai sensi degli artt. 7C) N.O.F.A. Comuni 2017 – 2018, 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia  
GSP17018 del 01/10/2017: Perdita gara con il punteggio di 0 - 5 per avere disputato l'incontro con un numero di giocatori a referto inferiore a quello regolamentare  
GSP17019 del 02/10/2017: Perdita gara con il punteggio di 0-5 ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A. Giovanili 2017 – 2018 e dell'art.30 Regol. di Giustizia  
GSP17019 del 02/10/2017: Ammenda di € 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi degli artt. 7B) N.O.F.A. Comuni 2017 – 2018, 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia  
GSP17025 del 04/10/2017: Perdita gara con il punteggio di 0-5 ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A. Giovanili 2017 – 2018 e dell' art.30 Regol. di Giustizia  
GSP17025 del 04/10/2017: Ammenda di €. 2.250,00.- (duemiladuecentocinquanta/00) ai sensi degli artt. 7C) N.O.F.A. Comuni 2017 – 2018 e 22, n.1 lett.b), 24, 30, n.1, 56, n.2, lett. a), b), d), e) del Regol. di Giustizia.  
GSP17028 del 07/10/2017: Perdita gara con il punteggio di 0-5 ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A. Giovanili 2017 – 2018 e dell' art.30 Regol. di Giustizia  
GSP17028 del 07/10/2017: Ammenda di € 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi degli artt. 7C) N.O.F.A. Comuni 2017 – 2018, 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 del Regol. di Giustizia.  
GSP17040 del 19/10/2017: di € 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi degli artt. 4.4. N.O.F.A. 2017-2018 IHL Division 1, 7C) N.O.F.A. Norme Comuni Anno Sportivo 2017/2018, 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia

### C) Decisioni:

**Perdita gara** inflitta alla squadra dell' **H.c. Valpellice A.s.d. (070)** tavolino con il punteggio di 0-5 ai sensi dell' art.30 del Regol. di Giustizia.

**Ammenda** inflitta alla squadra dell' **H.c. Valpellice A.s.d. (070)** di €. 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi degli artt. 4.4. N.O.F.A. 2017-2018 IHL Division 1, 7B) N.O.F.A. Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018, 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia.

### D) Motivazione:

**H.c. Valpellice A.s.d. (070)**



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE  
SPORTIVA NAZIONALE  
RICONOSCUTA  
DAL CONI

Stagione sportiva 2017-2018

- preso atto che l'incontro di campionato IHL – Division 1 tra H.C. Valpellice e H.C. ValpEagle previsto per il 14.10.2017 è stato annullato dai competenti organi F.I.S.G., come da nota dd. 13.10.'17, per rinuncia esplicita della società H.C. Valpellice, comunicata alla F.I.S.G. in data 12.10.'17;
- considerato, pertanto, che la mancata disputa dell'incontro sia addebitabile ad esclusiva responsabilità della società dell'H.C. Valpellice, nei cui confronti dev' essere conseguentemente decretata la sconfitta a tavolino con il punteggio di 5-0, ai sensi degli artt. 4.4. N.O.F.A 2017/2018 – IHL Division 1, 7B) N.O.F.A. Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018 e art. 30 del Regol. di Giustizia;
- ritenuta, inoltre, congiuntamente applicabile anche la sanzione pecuniaria dell' ammenda quantificata in €. 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi dell'art. 7B) N.O.F.A - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018;
- ciò premesso, viste le N.O.F.A. 2017/2018 IHL Division 1 e Comuni, nonché l' art. 30 del Regol. di Giustizia

**sancisce**

la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-5 a carico della società H.C. Valpellice;

- visti gli artt. 4.4. N.O.F.A 2017/2018 – IHL Division 1, 7B) N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018 e 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 del Regol. di Giustizia

**infligge**

la sanzione pecuniaria dell'ammenda di €. 1.500,00.- (millecinquecento/00)

**dispone**

la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per la valutazione di eventuali ulteriori profili di responsabilità disciplinare a carico della società H.C. Valpellice

**H.c. Valpellice A.s.d. (070)**

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra H.c. Valpellice A.s.d. (070).

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi